

- (10) La firma dell'accordo non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale. Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione, nell'accordo, compreso il suo allegato, o nei programmi dell'Unione costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione, né costituisce un riconoscimento del Kosovo come tale da parte dei singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso.
- (11) Al momento del ricevimento di documenti emessi dalle autorità del Kosovo ai sensi dell'accordo possono essere applicate le procedure interne degli Stati membri.
- (12) È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo <sup>(1)</sup>.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2016

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
G. MATEČNÁ

---

<sup>(1)</sup> Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione sulla sua conclusione.

